

CONDIZIONI GENERALI DIVENDITA E DI FORNITURA DELLA DITTA MEVACO SRL

Art. 1 Ambito di competenza, forma scritta

1.1. Le nostre condizioni commerciali generali si applicano in via esclusiva. Esse si applicano per imprese (§ 14 Cod. Civ. Tedesco), persone giuridiche del diritto pubblico e patrimoni speciali di diritto pubblico. Condizioni commerciali generali alternative dei partner non saranno riconosciute, salvo se ne sia convenuta la relativa validità in forma scritta. Le nostre condizioni commerciali generali valgono anche qualora la fornitura al partner avvenga senza osservanza delle sue condizioni generali divergenti, di cui siamo a conoscenza.

1.2. Tutti gli accordi intercorsi tra la nostra società ed il partner commerciale ai fini della stesura del presente contratto devono essere riportati per iscritto nello stesso. Ciò vale in particolare per l'assunzione di garanzie.

1.3. Le presenti condizioni si applicano altresì per qualsiasi futura relazione commerciale con il partner, anche qualora esse non siano state nuovamente menzionate in modo esplicito in fase di negoziazione.

Art. 2 Offerte, stipulazioni di contratti, documenti contrattuali, contenuto contrattuale

2.1. Le nostre offerte devono intendersi come non impegnative. Le offerte di contratto possono essere accolte da parte nostra entro un periodo di 4 settimane.

2.2. Dati e figure riportati all'interno di eventuale documentazione pubblicitaria e materiale di altra natura devono considerarsi non vincolanti.

2.3. Ci riserviamo la proprietà e i diritti d'autore relativi a figure, disegni, calcoli e altri dati o documenti, che non possono essere ceduti a terzi. Ciò vale in particolare per dati o documenti classificati come "riservati", la cui trasmissione a terzi da parte del partner necessita di esplicita approvazione scritta della nostra società.

2.4. In mancanza di accordi alternativi, valgono, in qualità di documentazione tecnica contrattuale, i disegni, i modelli, le descrizioni e gli altri documenti pattuiti; mentre per la scelta di materie prime occorre fare riferimento alle consuete norme commerciali sui materiali, alle designazioni e alle tolleranze DIN. I dati relativi al peso sono pertanto da intendersi come non vincolanti. Le consuete divergenze dei laminati relativamente a spessore e formato della lamiera sono altresì ammesse da parte nostra. Relativamente alla merce ordinata, sono vincolanti le norme DIN competenti al momento della fornitura e le relative divergenze/tolleranze ivi esposte. Nel caso di lamiera ordinate con bordi non perforati, le divergenze risultanti dall'impiego di utensili da laminatura o altri macchinari sono riservate. Eventuali differenze saranno distribuite uniformemente su tutti i bordi. Sulla merce può formarsi una leggera pellicola di ruggine. Essa non sarà attribuita ad alcuna particolare consistenza superficiale del materiale di partenza, in particolare, all'assenza di grasso, se non espressamente pattuito. Le regolamentazioni sopraesposte di cui al p. 2.4. non si applicano alla merce di nostra produzione messa in vendita (nella misura in cui non debbano tassativamente applicarsi a tale riguardo norme DIN o altre disposizioni).

2.5. Salvo diversamente concordato, i prodotti da noi forniti sono atti all'impiego esclusivo nel territorio della Repubblica Federale Tedesca. Non ci assumiamo pertanto alcuna responsabilità per contestazioni che non si riferiscano a difetti dei prodotti forniti, bensì a dati tecnici vigenti all'estero o a requisiti ivi validi a norma di legge.

Art. 3 Prezzi, condizioni di pagamento, scadenza, diritto di recesso, mora, ritiro, diritto di ritenzione, compensazione, riconvenzione

3.1. Qualora dalla conferma d'ordine non si evincano ulteriori, differenti indicazioni, valgono tutti i prezzi franco magazzino (nel caso di merce in deposito) o franco fabbrica, espressi in Euro, al netto di spese di imballaggio, trasporto, assicurazione, dazi doganali, aggiunte pattuite o altri costi accessori, esclusa l'imposta sul valore aggiunto applicabile. Nel caso di consegna concordata, la fornitura avverrà presso il posto di scarico pattuito franco marciapiede. In questo caso, il cliente è tenuto, a titolo di garanzia di uno scarico regolare, a predisporre il personale e le apparecchiature necessarie per le operazioni di scarico tempestivamente a proprie spese. Si presuppongono la possibilità di portare il veicolo direttamente sul posto di scarico e di scaricarlo immediatamente. Qualora non sussistano tali presupposti, i costi aggiuntivi risultanti saranno addebitati separatamente.

3.2. Relativamente agli ordini, si applica il listino prezzi valido alla data dell'ordine. Qualora si verificassero, durante l'intervallo tra la redazione dell'ordine e la fornitura, eventuali aumenti di prezzo del materiale o dell'onorario, ci riserviamo la facoltà di operare un corrispondente allineamento.

3.3. Salvo diversamente pattuito, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, senza deduzioni.

3.4. Non siamo tenuti ad accettare un pagamento tramite assegno o cambiale. In questo caso, ciò avverrà esclusivamente pro solvendo.

3.5. Qualora il partner, in caso di pagamenti parziali, cedesse in mora di almeno due rate, saremo autorizzati ad esigere l'intero credito, eventualmente traendolo da altri computi, anche dopo l'avvenuta accettazione di assegno o cambiali. In questo caso, i documenti saranno restituiti contro pagamento per contanti immediato.

3.6. Qualora dovesse verificarsi, dopo la stipulazione del contratto, una consistente modifica o peggioramento nella situazione patrimoniale del partner, che rischiasse di compromettere l'adempimento del corrispettivo a noi dovuto, o qualora una analoga situazione risultasse già presente al momento stesso della stipulazione del contratto – ma che tuttavia dovesse emergere solo in seguito – saremo autorizzati a riacquisire i nostri servizi fino al versamento del corrispettivo. Ciò vale in particolare per i casi di misure d'esecuzione forzata, protesto cambiario, protestato d'assegno, istanze di autoinsolvenza, ricorsi moratori, liquidazione o similari. Nei suddetti casi, sarà nostra facoltà imporre al partner un termine di versamento del corrispettivo o di deposito di garanzia. Qualora, alle condizioni sopracitate, il corrispettivo o il deposito non venga versato entro il termine prefissato, ci riserveremo il diritto di recesso dal contratto.

3.7. In caso di caduta in mora nei pagamenti da parte del partner e qualora la legge non imponga una dilazione, saremo autorizzati a rivendicare la resa della merce alla scadenza del termine supplementare da noi fissato; saremo altresì autorizzati, in caso di necessità, a prelevare la merce direttamente presso la sede del partner. Sarà inoltre nostra facoltà proibire lo sgombero della merce fornita.

3.8. Qualora si proceda al ritiro da parte nostra della merce fornita, detta merce sarà registrata a credito del partner, con corrispondente deduzione, senza pregiudizio della rivendicazione di ulteriori risarcimenti per danni e sommata al nostro credito pendente. In casi particolari, il partner si riserverà il diritto di attestare una minore perdita di valore.

3.9. A fronte delle nostre istanze, si potrà rispondere esclusivamente con reclami incontroversi o legalmente validi. Qualsiasi azione di riconvenzione è esclusa. Il partner è unicamente autorizzato a rivendicare il diritto di ritenzione, a patto che la sua controparte si basi sul medesimo rapporto contrattuale.

Art. 4 Esonero da prestazione, termine di consegna, fornitura parziale, diritto di recesso, danni moratori

4.1. È fatto salvo l'approvvigionamento autonomo e tempestivo, secondo le corrette modalità previste.

4.2. Il termine di consegna parte dalla data di conferma dell'ordine. L'inizio del termine di consegna da noi indicato presuppone inoltre la ricezione puntuale dell'intera documentazione richiesta al cliente, delle informazioni e di eventuali chiarimenti sui dettagli dell'ordine, in particolare in tutte le domande di ordine tecnico, sull'approvazione di disegni, sulla fornitura di eventuali parti necessarie ordinate, ecc. Ciò vale altresì per prestazioni di montaggio. Sono ammesse forniture parziali, in misura ragionevole.

4.3. Non risponderemo di ritardi nelle forniture per cause di forza maggiore o altre circostanze che prescindano dalla nostra volontà, in particolare, non saremo ritenuti responsabili per interruzioni del lavoro o del traffico a noi non imputabili, scioperi, serratte, carenza di materie prime, conflitti bellici, salvo diversamente pattuito. Se, a seguito dei verificarsi di una delle situazioni sopracitate, non saremo in grado di rispettare il termine di consegna previsto, esso sarà conformemente prorogato. Qualora sussista un ulteriore impedimento alla consegna oltre il termine supplementare prefissato, saremo autorizzati a recedere dal contratto.

4.4. Qualora si verificasse l'impossibilità di rispettare il termine di consegna da parte nostra, il cliente è tenuto, su nostra richiesta ed entro la debita scadenza, a dichiarare la propria intenzione di persistere nella fornitura. In caso contrario, alla scadenza del relativo termine, saremo autorizzati a recedere dal contratto o alla revoca dello stesso.

4.5. In caso di nostra caduta in mora, si applicherà la seguente procedura: 4.5.1. In caso di contrattazione a fermo o qualora il partner possa rivendicare il proprio cessato interesse nell'adempimento del contratto o qualora il ritardo sia causato da una violazione contrattuale volontaria imputabile a noi, ai nostri rappresentanti o ai nostri ausiliari, risponderemo dei danni moratori conformemente alle disposizioni legislative. In caso di violazione contrattuale per colpa grave a noi imputabile, la nostra responsabilità per danni moratori si limiterà ai danni prevedibili, tipicamente risultanti.

4.5.2. In caso di violazione da parte nostra, di nostri rappresentanti o di nostri ausiliari, di un obbligo contrattuale fondamentale, qualora non risulti alcuna menzione di responsabilità conformemente alle disposizioni legislative di cui al punto 4.5.1., la nostra responsabilità per danni moratori si limiterà ai danni prevedibili, tipicamente risultanti.

4.5.3. In tutti gli altri casi, la nostra responsabilità per mora si limita ad un massimo del 5% del valore della fornitura.

4.5.4. Ulteriori legittime rivendicazioni da parte del partner non sono pertanto escluse.

Art. 5 Accollo del rischio

In assenza di ulteriori indicazioni deducibili dalla conferma d'ordine, la fornitura pattuita s'intende "franco fabbrica" e, in caso di merce in deposito, "franco magazzino". La spedizione avverrà sempre, anche nel caso di fornitura da località diversa dal luogo di adempimento – anche in caso di invio in porto franco e/o invio con proprio personale o mezzi - a rischio del committente.

Art. 6 Rivendicazioni per vizi della cosa

6.1. Il cliente è tenuto ad esaminare immediatamente dopo la consegna le merci fornite, se consentito in base alla regolare gestione dell'esercizio. Qualora si riscontrino un vizio, occorre procedere ad immediata notifica presso di noi. In caso di mancata denuncia, la merce sarà considerata approvata, anche nel caso di vizio non riconoscibile in fase di ispezione. Qualora detto vizio si riscontrino in seguito, la denuncia deve avvenire immediatamente dopo il rilevamento; in caso contrario, la merce s'intenderà approvata anche a fronte di detto vizio. Il § 377 del Codice commerciale resta immutato. Il cliente non è esentato dal proprio obbligo di ispezione della merce anche in caso di azione di regresso da parte dell'impresa, ai sensi del § 478 del Codice Civile. Se, in tali casi, il vizio rivendicato dal rispettivo acquirente non viene immediatamente denunciato dal cliente, la merce s'intenderà approvata anche a fronte di detto vizio.

6.2. In presenza di un vizio, saremo autorizzati, in considerazione della tipologia di quest'ultimo e dei legittimi interessi del cliente, a decidere il tipo di risoluzione da intraprendere. Secondo il presente contratto, la risoluzione s'intende errata dopo il terzo tentativo fallimentare. Il presente punto non si applica in caso di azione di regresso, ai sensi del § 478 del Codice Civile.

6.3. In caso di risoluzione per presenza di vizi, sarà nostro obbligo far carico delle applicazioni a tal fine necessarie, in particolare dei costi di trasporto, di pedaggio, di lavorazione e del materiale; a patto che essi non subiscano un rialzo dovuto al trasporto dell'articolo presso altro luogo rispetto alla sede o filiale commerciale del cliente presso cui è avvenuta la consegna. Il presente punto non si applica in caso di azione di regresso, ai sensi del § 478 del Codice Civile.

6.4. Nel caso contemplato dal § 438 I N. 2 b del Codice civile tedesco (materiale per scopi edili), le rivendicazioni per vizi avanzate dal partner cadranno in prescrizione entro 2 anni. La vendita del materiale usato avverrà con esclusione di ogni rivendicazione per vizi della cosa.

Art. 7 Responsabilità per risarcimento dei danni

7.1. In caso di nostra responsabilità contrattuale per risarcimento dei danni, si applicherà la seguente procedura:

7.1.1. Qualora le rivendicazioni si basino su una violazione di obbligo contrattuale intenzionale da parte nostra, di nostri rappresentanti o di nostri ausiliari, risponderemo del risarcimento dei danni conformemente alle disposizioni legislative. Qualora le rivendicazioni si basino su una violazione di obbligo contrattuale per colpa grave da parte nostra, di nostri rappresentanti o di nostri ausiliari, la nostra responsabilità si limiterà ai danni prevedibili, tipicamente risultanti.

7.1.2. Qualora sia stata commessa una violazione di un obbligo contrattuale fondamentale in modo colposo da parte nostra, di nostri rappresentanti o di nostri ausiliari, o qualora non risulti alcuna menzione di responsabilità conformemente alle disposizioni legislative di cui al punto 7.1.1., la nostra responsabilità si limiterà ai danni prevedibili, tipicamente risultanti.

7.1.3. Se non altrimenti indicato ai punti 7.1.1. e 7.1.2., la nostra responsabilità per risarcimento dei danni è esclusa. Lo stesso vale altresì qualora siano rivendicati nei nostri confronti, in qualità di fornitori, diritti di regresso ai sensi del § 478 del Codice Civile.

7.2. Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui al punto 7.1. si applicano altresì per tutte le altre rivendicazioni, in particolare per rivendicazioni per responsabilità extracontrattuale o mirate ad ottenere la sostituzione di applicazioni inutili in luogo di una prestazione.

7.3. Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui al punto 7.1. non si applicano per eventuali rivendicazioni sussistenti ai sensi dei §§ 1, 4 della legge sulla responsabilità del produttore o a seguito di lesione colposa della vita, del corpo o della salute.

7.4. Qualora non intervenga la limitazione di responsabilità di cui al punto 7.1., in caso di rivendicazioni derivanti dalla responsabilità del produttore ai sensi del § 823 del Codice Civile, la nostra responsabilità si limita all'indennizzo previsto dalla copertura assicurativa. Qualora essa non sussista o sussista solo parzialmente, ci impegniamo a garantire l'intero importo della somma assicurata. Il presente punto non si applica in caso di lesione colposa della vita, del corpo o della salute.

7.5. Per tutti i casi in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò si applica anche per la responsabilità personale dei nostri impiegati, lavoratori dipendenti, collaboratori, rappresentanti ed ausiliari.

7.6. Per danni moratori vale la regolamentazione speciale di cui all'Art. 4, punto 4.5..

Art. 8 Regolamentazioni integrative e alternative per contratti internazionali

8.1. Qualora la filiale del cliente si trovi al di fuori del territorio della Repubblica Federale Tedesca, valgono le seguenti regolamentazioni:

8.1.1. Non si assume alcuna responsabilità per l'autorizzazione dell'uso previsto del materiale fornito conformemente alle disposizioni dello Stato di destinazione. Non si assume altresì alcuna responsabilità per le imposte ivi risultanti.

8.1.2. Non si assume alcuna responsabilità per impedimenti alla fornitura insorti a seguito di misure statali, in particolare per restrizioni all'importazione o all'esportazione.

8.2. Qualora la filiale del cliente si trovi al di fuori del territorio della Repubblica Federale Tedesca e qualora trovi applicazione, nella formulazione vigente, la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna, CISG), valgono inoltre le seguenti regolamentazioni:

8.2.1. Modifiche o revocche del contratto devono essere redatte in forma scritta.

8.2.2. In sostituzione degli Artt. 6 e 7, vale:

8.2.2.1. Risponderemo del risarcimento dei danni al cliente conformemente alle disposizioni legislative solo qualora le rivendicazioni si basino su una violazione contrattuale volontaria o per colpa grave comprovata da parte nostra, di nostri rappresentanti o di nostri ausiliari. Risponderemo altresì del risarcimento dei danni conformemente alle disposizioni legislative qualora sia stata commessa una violazione di obbligo contrattuale fondamentale da parte nostra. La sopracitata limitazione di responsabilità non si applica, ad esempio, per le rivendicazioni vigenti ai sensi dei §§ 1, 4 della legge tedesca

sulla responsabilità del produttore o per rivendicazioni contro lesioni della vita, del corpo o della salute di un individuo causate dalla merce.

8.2.2.2. Qualora il materiale acquistato risulti contrario ai termini del contratto, il cliente avrà diritto a recedere dal contratto o ad una fornitura di compensazione solo nel caso in cui siano escluse rivendicazioni di risarcimento dei danni nei nostri confronti o qualora non si possa pretendere una stima della merce e dei conseguenti danni permanenti da parte del cliente.

In tali casi, siamo anzitutto autorizzati all'eliminazione del vizio. Qualora detta operazione non abbia esito positivo e/o comporti un ritardo inammissibile, il cliente ha facoltà di optare per la revoca del contratto o per il recesso di una fornitura di compensazione. Il cliente è altresì autorizzato a tale scelta, nel caso in cui l'eliminazione del vizio comporti la ragionevole impossibilità di accettare la merce o sussista l'incertezza circa il rimborso di eventuali spese del cliente.

Art. 9 Tutela della riserva di proprietà

9.1. La proprietà della merce fornita resta riservata fino all'avvenuto incasso di tutti i pagamenti previsti dal contratto, dalla creazione della relazione commerciale in corso fino all'avvenuto incasso di tutti i pagamenti previsti dal contratto. Ciò vale anche qualora i nostri crediti siano stati incorporati in un conto corrente, il cui saldo sia stabilito e riconosciuto, nonché per futuri crediti.

9.2. Il cliente è tenuto a custodire accuratamente la merce fornita, in particolare a conservarla a magazzino a regola d'arte; è altresì tenuto a assicurarne adeguatamente il valore a nuovo contro danni da incendio, acqua/pioggia e furto.

9.3. In caso di pignoramenti e altri interventi da parte di terzi, il cliente è tenuto a riferirci immediatamente per iscritto al fine di tutelare i nostri diritti (ad es. in caso di citazione in giudizio di cui al § 771 del Codice di procedura civile). Qualora la terza parte non sia in grado di rimborsare i costi giudiziari o extra-giudiziali di una causa da noi sostenuti ai sensi del § 771 del Codice di procedura civile, il cliente risponderà dell'ammancio insorto a nostro scapito.

9.4. Il cliente ha diritto a rivendere e a riutilizzare la merce fornita nell'ambito della regolare pratica commerciale. Egli rinuncia tuttavia fin d'ora a qualsiasi credito derivante dalla cessione della merce al proprio acquirente o a terzi e ammontante al valore della merce riservata, ossia indipendentemente dal fatto che la merce fornita sia stata rivenduta con o senza successiva lavorazione. Come valore della merce riservata vale il prezzo di fattura concordato (IVA incl.). Qualora la merce riservata ceduta sia di nostra proprietà, la rinuncia al credito si estende all'importo corrispondente alla nostra quota della comproprietà. Il cliente non è autorizzato ad altre cessioni della merce, in particolare ai fini di pignoramento o di cessione fiduciaria.

9.5. Il cliente conserva la facoltà di riscossione del credito derivante dalla cessione a terzi anche dopo il ritiro. Il nostro diritto di autoriscossione, rimane immutato. Ci impegniamo tuttavia, a non incassare il credito, a patto che il cliente abbia ottemperato ai propri obblighi di pagamento in base al reddito riscosso, non si trovi in mora nel pagamento ed, in particolare, non sussista un'istanza di apertura di un processo di insolvenza o una sospensione dei pagamenti. In caso contrario, saremo autorizzati a rivendicare la notificazione dei crediti ceduti e dei relativi debitori, di tutti gli estremi necessari per la riscossione, la consegna dei documenti pertinenti e la notifica del ritiro ai debitori.

9.6. La lavorazione o la trasformazione delle merci fornite sarà sempre eseguita per nostro conto ad opera del cliente. Il diritto di successione del cliente rispetto alla merce fornita viene mantenuto per il materiale trasformato. Qualora la merce venga lavorata con strumenti diversi da quelli di nostra proprietà, acquisiremo automaticamente la comproprietà del nuovo oggetto in relazione al valore oggettivo della merce fornita rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per l'oggetto risultante dalla lavorazione valgono in generale le stesse condizioni rispetto alla merce fornita con riserva.

9.7. Qualora la merce venga miscelata, mischiata o unita in modo inseparabile a materiale diverso da quello di nostra proprietà, acquisiremo automaticamente la comproprietà del nuovo oggetto in relazione al valore oggettivo della merce fornita rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della miscelazione, mescolanza o unione. Qualora la procedura avvenga in modo tale da rendere l'oggetto del cliente la cosa principale, si conviene con il presente che il cliente provveda a conferirci la comproprietà dello stesso in proporzione e che s'impegno a conservare la nostra proprietà esclusiva o condivisa a titolo gratuito.

9.8. Il cliente accetta di cedere inoltre i crediti necessari ai fini della tutela dei nostri crediti verso di lui – acquisiti mediante l'unione della merce riservata, in qualità di componente fondamentale, ad un terreno, nave, costruzione navale o velivolo aereo rispetto a una terza parte – ammontanti al valore della merce riservata, unitamente a tutti i diritti accessori e con priorità rispetto agli altri aspetti. L'Art. 9, punto 4, Par. 2 e 3 si applica conformemente.

9.9. Il cliente accetta di cedere inoltre i crediti necessari ai fini della tutela dei nostri crediti verso di lui – acquisiti mediante la cessione di un terreno, nave, costruzione navale o velivolo aereo, con cui egli ha unito la merce riservata in qualità di componente fondamentale, rispetto a una terza parte – ammontanti al valore della merce riservata, unitamente a tutti i diritti accessori e con priorità rispetto agli altri aspetti. L'Art. 9, punto 4, Par. 2 e 3 si applica conformemente.

9.10. Ci impegniamo a svincolare tutte le garanzie che ci spettano su richiesta del cliente, a patto che il valore realizzabile delle nostre garanzie superi i crediti tutelativi di oltre il 10% o l'importo nominale di oltre il 50%; la scelta delle garanzie da svincolare è riservata.

Art. 10 Lavorazione per conto terzi

10.1. Qualora vengano eseguite lavorazioni retribuite o qualora il committente metta a disposizione materiali, semilavorati, macchine utensili o altre apparecchiature, non siamo tenuti a procedere alla verifica dei suddetti. L'obbligo della verifica di idoneità conformemente agli scopi contrattuali spetta al committente.

10.2. Il committente accetta di riconoscere l'eventualità di scarti in misura ragionevole come pattuito. Tuttavia, è ammesso ai sensi del contratto uno scarto fino al 5% della quantità totale di materiale.

10.3. Qualora un vizio presente in una parte o materiale forniti (cfr. 10.1.) dovesse rendere difettoso o inutilizzabile un componente di nostra produzione, il committente è ugualmente tenuto al pagamento del corrispettivo del contratto d'appalto d'opera pattuito. Qualora dovessero insorgere danni a nostro carico o di terzi dovuti alla non idoneità di detta parte o materiale, ne risponderà il committente, esonerandoci da ogni eventuale rivendicazione di danni da parte di terzi.

Art. 11 Diritto applicabile, luogo di adempimento, foro competente

11.1. Per ogni questione afferente il presente contratto si applica, in via esclusiva, il diritto della Repubblica Federale Tedesca.

11.2. Luogo di adempimento per tutte le prestazioni previste dal presente contratto è: 73278 Schlierbach.

11.3. Per i contratti stipulati con commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico, patrimoni speciali di diritto pubblico e con stranieri che non abbiano un foro competente nazionale, il foro competente è: 73278 Schlierbach. Ci riserviamo tuttavia la possibilità di azione anche presso la sede del cliente.

Art. 12 Altre disposizioni

Qualora una disposizione del presente contratto dovesse risultare o divenire inefficace, la validità delle altre disposizioni del presente contratto resterà immutata. In tal caso, le parti sono tenute a provvedere alla sostituzione della disposizione inefficace con un'altra disposizione che corrisponda, dal punto di vista economico, a quanto pattuito dalle parti, di cui si era persa l'efficacia.